

**DELIBERAZIONE 26 MARZO 2015**  
**129/2015/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 APRILE 2015, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE**  
**ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE**  
**ELETTRICO E DEL SETTORE GAS**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 marzo 2015

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico n. 93432 del 10 agosto 2009, recante "Indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il rientro in Italia dal Regno Unito dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile

italiano – Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati” (di seguito: direttiva 10 agosto 2009);

- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 145/13);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 2014 (di seguito: decreto 8 agosto 2014);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, in ultimo modificato con deliberazione 26 giugno 2014, n. 312/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTRG), approvata con la deliberazione 438/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di

- distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG 2014-2019), approvato con deliberazione 573/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
  - la parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvato con deliberazione 574/2013/R/gas;
  - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com (di seguito: deliberazione 641/2013/R/com);
  - la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 610/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 610/2014/R/eel);
  - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 653/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 653/2014/R/eel);
  - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 655/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 655/2014/R/eel);
  - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 674/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 674/2014/R/eel);
  - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 675/2014/R/eel);
  - la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2015, 60/2015/R/gas;
  - la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2015, 96/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 96/2015/E/eel);
  - la relazione dell'Autorità sullo stato dei servizi 12 giugno 2014, 277/2014/I/efr (di seguito: relazione 277/2014/I/efr);
  - la segnalazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 416/2014/I/eel (segnalazione 416/2014/I/eel);
  - la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) prot. n. 2412 del 16 marzo 2015 (prot. Autorità n. 10062, del 25 marzo 2015);
  - la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. n. P20140184473 del 15 dicembre 2014;
  - la comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. n. P20150019627 del 16 marzo 2015 (prot. Autorità 9637 del 23 marzo 2015) (di seguito: comunicazione 16 marzo 2015).

**CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore elettrico:

- sulla base delle informazioni comunicate da Sogin, nel corso del 2015 è previsto un esborso straordinario di circa 120 milioni di euro, in relazione all'accordo di sostituzione dei rifiuti a media e bassa attività, derivante dai contratti di riprocessamento nel Regno Unito del combustibile nucleare irraggiato, di cui alla direttiva 10 agosto 2009; e che, nel corso del medesimo anno, sono inoltre previsti

significativi interventi per il mantenimento in sicurezza delle centrali e degli impianti;

- il gettito della componente tariffaria A2 risulta inadeguato a coprire gli oneri di competenza del conto alimentato dalla medesima componente;
- l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13 prevede misure per la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica a valere sulle maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legge e sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico; e che detto decreto non risulta essere ancora stato adottato;
- ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31/10, la Sogin è il soggetto responsabile della realizzazione e dell'esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e dell'annesso Parco Tecnologico;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legge 1/12 prevede che le disponibilità della componente tariffaria A2 *“sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti”*;
- con la segnalazione 416/2014/R/eel, nell'ambito del perseguimento del più generale obiettivo di riduzione degli oneri generali gravanti sulla bolletta elettrica, l'Autorità ha evidenziato, al Governo e al Parlamento, l'opportunità di intervenire legislativamente, al fine di coinvolgere, fin da subito, tutti i futuri utilizzatori del Deposito Nazionale (già oggi identificabili) nel finanziamento per la realizzazione del medesimo e di trovare da subito strumenti di finanziamento diversi dalla componente tariffaria A2, in relazione ai progetti di ricerca nell'ambito del Parco Tecnologico;
- in data 2 gennaio 2015, la Sogin ha trasmesso all'ISPRA la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) alla localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi; e che, in data 13 marzo 2015, l'ISPRA ha consegnato al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dello Sviluppo Economico la relazione sulla suddetta proposta; e che, pertanto, si stanno avviando le attività propedeutiche alla realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico;
- fin dal 2010 la Sogin ha sostenuto costi per le attività relative alla realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico;
- detti costi non hanno ancora trovato esplicita copertura dal gettito della componente A2; e che, in mancanza degli adeguamenti normativi sollecitati con la segnalazione 416/2014/R/eel, anche i costi non afferenti al perimetro degli oneri nucleari

- dovranno essere posti temporaneamente (a titolo di acconto) sul conto A2, fino all'entrata in funzione del medesimo Deposito Nazionale;
- sulla base dei dati trasmessi con la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 16 marzo 2015, sono confermate sostanzialmente le stime degli oneri posti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente A3 (di seguito: conto A3) fino all'anno 2015;
  - le previsioni del GSE per il 2015 non tengono conto degli oneri eventualmente derivanti dalla possibile richiesta di risoluzione anticipata di una convenzione CIP 6/92, a fronte del decreto 8 agosto 2014, che ha prorogato, fino al 30 settembre 2015, il termine per la presentazione di eventuali istanze di risoluzione;
  - come già evidenziato dall'Autorità nella Relazione 277/2014/I/efr, per il 2016, dovrebbe registrarsi un *“anomalo e rilevante aumento dei costi derivanti dalle incentivazioni alle fonti rinnovabili”* e che *“tale anomalia deriva dal fatto che, a partire da tale anno, i Certificati Verdi vengono sostituiti da strumenti incentivanti amministrati”*;
  - l'aliquota della componente A<sub>E</sub>, determinata con la deliberazione 641/2013/R/com, ha consentito di coprire gli oneri per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza del secondo semestre 2013 e dell'anno 2014 e che detta aliquota risulta sovradimensionata rispetto agli oneri previsti per il solo anno 2015, anche senza considerare eventuali modifiche che potrebbero essere necessarie a valle della chiusura del procedimento di verifica da parte della Commissione europea della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato;
  - il gettito della componente tariffaria UC7 e dei corrispettivi, di cui al comma 42.1 del TIT, risulta inadeguato a coprire gli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, previsti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera i), del TIT (di seguito: conto UC7), sia per la competenza 2014 che per gli anni successivi; e che, in relazione a tale squilibrio, si prevede che, in assenza di interventi, entro la fine del medesimo anno 2015 il conto UC7 esaurisca le disponibilità accumulate nel corso degli anni precedenti;
  - il gettito della componente tariffaria UC6 risulta inadeguato a coprire gli oneri derivanti dal meccanismo di premi/penalità per la continuità del servizio di trasmissione e distribuzione, previsti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera f), del TIT (di seguito: conto UC6); e che, in relazione a tale squilibrio, si prevede che entro la fine del medesimo anno 2015 il conto UC6 esaurisca le disponibilità accumulate nel corso degli anni precedenti;
  - nei giorni 6 febbraio 2015 e seguenti, vaste aree delle regioni Emilia Romagna e Lombardia sono state interessate da interruzioni del servizio elettrico di lunga durata dovute a nevicate copiose, avvenute in particolari condizioni di temperatura e umidità, che hanno provocato la rottura di sostegni e di linee aeree in alta e media tensione, a causa dell'elevato peso specifico della neve;

- come evidenziato nella deliberazione 96/2015/E/eel, di avvio di un'indagine conoscitiva in relazione alle interruzioni del servizio elettrico accadute nei giorni 6 febbraio 2015 e seguenti, in vaste aree delle regioni Emilia Romagna e Lombardia, per numerosità di utenti interessati dai disservizi e vastità del territorio colpito dalle eccezionali precipitazioni nevose, non si riscontrano precedenti analoghi negli ultimi dieci anni;
- sono attesi, di conseguenza, nei prossimi mesi, rilevanti oneri in capo al conto relativo al Fondo per eventi eccezionali, di cui al comma 47.1, lettera n), del TIT, per i rimborsi da erogare agli utenti in relazione alle interruzioni di cui ai precedenti alinea;
- in relazione alla suddetta esigenza, nel breve termine, sarà necessario utilizzare anche le disponibilità del conto UC6;
- il comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che i progetti pilota individuati ai sensi dell'articolo 10, della medesima deliberazione, in relazione all'erogazione del servizio di ricarica, oltre al prezzo relativo all'energia elettrica, applichino un corrispettivo non superiore al corrispettivo  $TS_{max}$ , il cui valore è fissato nella tabella 2, allegata alla medesima deliberazione;
- il corrispettivo, di cui al precedente alinea, è aggiornato dall'Autorità in concomitanza con gli aggiornamenti degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
- con le deliberazioni 610/2014/R/eel, 653/2014/R/eel e 655/2014/R/eel, l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2015, ivi compresi i punti di prelievo in bassa tensione per le ricariche dei veicoli elettrici;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico.

#### **CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore elettrico:

- con la deliberazione 674/2014/R/eel, l'Autorità ha proceduto a disporre una prima riduzione delle tariffe elettriche a favore dei clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, in attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 91/14;
- con la deliberazione 675/2014/R/com, l'Autorità ha proceduto ad una prima riduzione delle componenti tariffarie per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14 sulla base delle riduzioni degli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 24 a 30 del medesimo decreto legge in coerenza con quanto previsto con la deliberazione 674/2014/R/eel;
- le riduzioni previste dalla deliberazione 674/2014/R/eel si basavano sulle prime stime rese disponibili da parte del GSE delle riduzioni degli oneri in capo al conto A3 nel 2015, riconducibili alle misure del decreto legge 91/14;

- con la comunicazione 16 marzo 2015, il GSE ha, tra l'altro, trasmesso un aggiornamento delle stime di cui alla precedente comunicazione del 15 dicembre 2014; e che detto aggiornamento si basa sull'analisi della quasi totalità della documentazione pervenuta al medesimo GSE da parte dei produttori, sia in relazione all'articolo 26, del decreto legge 91/14, che all'articolo 1 del decreto legge 145/13;
- l'aggiornamento, di cui al precedente alinea, conferma, con minimi scostamenti, l'ordine di grandezza dei risparmi conseguibili in relazione alle succitate disposizioni legislative indicati nella deliberazione 674/2014/R/eel;
- restano altresì confermate le stime già alla base delle valutazioni dell'Autorità, ai fini di quanto disposto con deliberazione 674/2014/R/eel in merito:
  - alle disposizioni di cui all'articolo 24, del decreto legge 91/14, in relazione all'applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi efficienti di utenza e altri sistemi ad essi equivalenti, a valere principalmente sul conto A3;
  - alle disposizioni di cui all'articolo 25, del decreto legge 91/14, in relazione alle modalità di copertura degli oneri sostenuti dal GSE;
  - alle disposizioni di cui all'articolo 27, del decreto legge 91/14, in relazione agli oneri per lo sconto dipendenti di aziende elettriche, a riduzione degli oneri gravanti sul conto di cui al comma 47.1, lettera g), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria UC3;
  - alle disposizioni di cui all'articolo 29, del decreto legge 91/14, in relazione al regime tariffario speciale per le Ferrovie dello Stato, a riduzione degli oneri a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera c), del TIT.

**CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore del gas:

- il gettito delle componenti tariffarie RE/RET risulta inadeguato a coprire gli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia in capo al conto di cui al comma 57.1 della RTDG;
- con deliberazione 675/2014/R/COM è stato disposto l'aggiornamento della componente  $CV^{FG}$ , che alimenta il conto di cui al comma 24.1, lettera b), della RTTG (di seguito: conto  $CV^{FG}$ ) a valere dall'1 aprile 2015, tenendo conto delle somme già disponibili nel conto alimentato dalla medesima componente e fatte salve le eventuali decisioni della Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 della Direttiva 2009/73/CE, per un valore pari a 0,1749 centesimi di euro/smc;
- non si rilevano ulteriori elementi di rilievo relativamente al fabbisogno del conto  $CV^{FG}$ , né degli altri conti di gestione del settore gas.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di (maggior) tutela.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

in relazione al settore elettrico:

- adeguare in aumento la componente tariffaria A2
- adeguare in aumento la componente tariffaria A3;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria A<sub>E</sub>;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UC7;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UC6;
- aggiornare la Tabella 2, allegata alla deliberazione ARG/elt 242/10, relativamente al corrispettivo  $TS_{max}$ , tenuto conto anche di quanto disposto dalla deliberazione 610/2014/R/eel.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

in relazione al settore del gas:

- adeguare in aumento le componenti tariffarie RE e RET;
- confermare tutti i valori delle altre componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

##### *Componenti tariffarie relative al settore elettrico*

- 1.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A<sub>s</sub> e A<sub>E</sub> in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A<sub>s</sub> e A<sub>E</sub> in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento.

- 1.3 I valori della componente tariffaria A6 in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015 sono fissati come indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015 per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, As, A<sub>E</sub>, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, per i soggetti di cui al comma 71.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 1.7 I valori degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 242/10, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 1.8 Il corrispettivo  $TS_{max}$ , di cui al comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 aprile 2015, è fissato come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.

## **Articolo 2**

### *Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG<sub>1</sub> in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015 sono fissati come indicato nella Tabella 9, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie GS<sub>T</sub> e RE<sub>T</sub>, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015 sono fissati come indicato nella Tabella 10, allegata al presente provvedimento.
- 2.3 Il valore della componente  $CV^{FG}$ , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, è posto pari a 0,1749 centesimi di euro/smc, in coerenza con quanto disposto dal comma 5.3 della deliberazione 675/2014/R/com.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni transitorie e finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 marzo 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*